

REGOLAMENTO di PROCEDURA dell'ORGANISMO di CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO – CAMERA di CONCILIAZIONE

1) Principi generali

La procedura di conciliazione si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

2) Sede

La procedura di conciliazione si svolge presso i locali detenuti dall'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Pesaro.

Le parti possono concordemente indicare una sede alternativa, previo accordo con il conciliatore, anche per lo svolgimento di singoli atti.

3) Dovere di riservatezza e dichiarazione del conciliatore

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010.

Il conciliatore è tenuto a sottoscrivere le seguenti norme di comportamento:

I. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

I I. Il conciliatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Il conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

I I I. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
- il ruolo del conciliatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

I V. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

I V. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

I V I. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

(1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

(3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

4) Cause di incompatibilità

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo ed a coloro che ne condividono lo studio professionale.

5) Durata e attivazione della procedura.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione –contenente parti, oggetto e ragioni della pretesa- presso la Segreteria dell'Organismo.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore –seguendo un criterio di turnazione dei conciliatori- e quest'ultimo fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Se l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine della data indicata per la conciliazione, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione il conciliatore provvede ad esperire la conciliazione, ovvero se l'altra parte richiede lo spostamento della data della conciliazione, il conciliatore provvede a indicare una nuova data.

Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa. Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

6) L'incontro di conciliazione.

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate dal conciliatore, negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Pesaro.

Il primo incontro di conciliazione si svolge entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso accordo tra le parti o le esigenze indicate al precedente articolo.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con l'auspicio dell'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Solo in casi particolari, il conciliatore può provvedere all'individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone gli oneri come da regolamento.

Ove sia necessario ed utile, il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7) Esito dell'incontro di conciliazione.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti

aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

8) Il Conciliatore.

La nomina del singolo conciliatore è fatta dal Coordinatore nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, ovvero dei successivi decreti attuativi del Decreto legislativo n.28/2010, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Coordinatore sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio conciliatore tra i nominativi iscritti presso l'organismo medesimo.

Il consiglio provvederà ad individuare corretta procedura di turnazione di nomina dei conciliatori.

In controversie di particolare complessità, il Coordinatore può concordare con il conciliatore l'individuazione di un conciliatore ausiliario, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime. Nelle controversie che richiedono specifiche consulenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più conciliatori ausiliari.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al punto 5, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la

sostituzione del conciliatore nominato, nonché proporre domanda di riconsiliazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del conciliatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Accettato il mandato, il conciliatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del conciliatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Coordinatore nel tempo più breve possibile.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo. Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo ed a coloro che ne condividono lo studio professionale.

9) Indennità spettante all'ente di conciliazione.

L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Le spese di conciliazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (*Allegato*), comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del conciliatore (nella misura rispettivamente del 40 % e 60%) e sono dovute da ciascuna delle parti, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell'incontro di conciliazione.

Le parti possono accordarsi affinché le spese di conciliazione siano anticipate da una sola parte.

Il Segretario Generale può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di conciliazione.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

10) Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento, in vigore dal 12/11/2009, si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa del D.lgs 28/2010 ovvero al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ove non abrogata.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

ALLEGATO

TABELLA DELLE INDENNITA'

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE : € 30,00

SPESE DI CONCILIAZIONE PER CIASCUNA PARTE :

L'importo delle spese di conciliazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato in misura non superiore al 10% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Nel valutare il valore della controversia, al fine della determinazione del compenso sopra indicato, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, il Segretario Generale dell'Organismo individua la Tariffa applicabile secondo la complessità e l'importanza della controversia e provvede a comunicarla alle parti.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

ALLEGATO A :

INDENNITA'

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00	€ 40,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 100,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 200,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 400,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.200,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.500,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 5.000,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 8.000,00
Oltre € 5.000.000	€ 10.000,00
Valore indeterminato	€ 400,00